



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Torini

I SETTORE - SEGRETERIA - AA.GG. - PERSONALE

Ufficio Personale

Prot. **COMUNE DI MODUGNO**
Prot. n. *1916P*
18 APR. 2006
Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

Modugno, 13 aprile 2006 .

Al dipendente
Dr. Francesco Digennaro

E p.c. Alla RSU

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta liquidazione indennità per specifiche responsabilità art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.4.99 - Riscontro.

Riscontro la Sua istanza prot. 17602 del 7 aprile 2006 con la quale chiede la corresponsione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1 aprile 1999 per il periodo di sostituzione del responsabile dell'Ufficio Legale e contratti, Avv. Cristina Carlucci, negli anni 2002 e 2005, giusta ordini di servizio prot. n. 46155/2005 e prot. n. 7745/2005.

In merito devo rappresentarle che, dagli atti in possesso dell'Ufficio personale risulta che, con i citati ordini di servizio, Le furono affidate le mansioni superiori corrispondenti alla cat. D3 - profilo di Procuratore Legale ai sensi dell'at. 8 del CCNL 14.9.2000.

Il trattamento economico corrispondente all'assegnazione delle mansioni superiori, secondo la disciplina di cui al comma 5 del medesimo articolo, è calcolato sulla base della differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni affidate.

Purtroppo, la citata disciplina esclude la possibilità di corrispondere agli assegnatari di mansioni superiori benefici ulteriori e aggiuntivi rispetto al differenziale retributivo espressamente menzionato. Da ciò deriva, purtroppo, mio malgrado, l'impossibilità di accogliere la Sua richiesta.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE I SETTORE
Dr. Tommaso Montecusco

DOTT. FRANCESCO DIGENNARO
VIA ADIGE, 2
70026 MODUGNO BA

MODUGNO LI 7 APRILE 2006

AL DIRIGENTE I° SETTORE AA.GG.
DOTT. TOMMASO MONTEFUSCO

E, P.C.

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	77602
-7 APR. 2006	
Cat. _____	Ciao _____
Fasc. _____	Sottolascio _____

ALLE R.S.U.
CAPRIULO GIUSEPPE
CAVALLO FELICE
DE BENEDICTIS GIUSEPPE
DI NOIA DONATO
GAROFALO LAMBERTO
PROSCIA DOMENICO
TESTA GIOVANNI
FARANO PINA
TRENTADUE SAVERIO

SEDE

Oggetto: Richiesta liquidazione indennità per specifiche responsabilità art.17, co. 2, lettera f) del Ccnl 1/04/99.

Il sottoscritto dott. Francesco Digennaro, dipendente del Comune di Modugno in servizio presso il I° Settore - Ufficio Legale, avendo sostituito per il periodo dal 18/10/02 al rientro e dal 15/02/05 al rientro (v. ordini di servizio del 17-18/10/02, prot. n.46155 e 15/02/05, prot. n.7745) il responsabile dell'Ufficio Legale e contratti, avv. Cristina Carlucci, titolare di posizione organizzativa chiede la corresponsione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.17, comma 2, lettera f) del Ccnl 1° aprile 1999 dall'anno 2002, atteso che ad oggi nulla è stato ancora liquidato.

La presente vale quale diffida e messa in mora nonché ad interrompere il decorso dei termini ai fini decadenziali e della prescrizione.

DOTT. FRANCESCO DIGENNARO



104 - 33E4

900 - 8B



COMUNE DI MODUGNO

33E4. A un dipendente della categoria C, posizione economica C 4, cui siano state affidate le mansioni superiori della categoria D, quale importo della indennità di comparto deve essere corrisposto?

Spetta certamente l'indennità di comparto prevista per la categoria C; infatti, ai lavoratori ai quali siano state conferite formalmente mansioni superiori compete solo il differenziale retributivo calcolato raffrontando il trattamento stipendiale iniziale della categoria superiore rispetto a quello iniziale della categoria di appartenenza.



COMUNE DI MODUGNO

881. Qual è il trattamento economico da riconoscere al dipendente cui sono state conferite mansioni superiori?

PROVINCIA DI BARI

Il trattamento economico dei lavoratori assegnati a mansioni superiori è chiaramente disciplinato dall'art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale il compenso è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni affidate.

Per esempio:

- se al dipendente di categoria C vengono affidate le mansioni superiori di un profilo con tabellare in D1, il compenso è pari alla differenza tra D1 e C1;
- se allo stesso dipendente sono state assegnate mansioni di un profilo con tabellare in D3, il maggior compenso è determinato dalla differenza tra D3 e C1.

Ai fini delle mansioni superiori non ha alcun rilievo la posizione economica acquisita dal lavoratore per effetto della progressione economica all'interno della categoria ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, come pure non ha alcun rilievo la posizione economica del lavoratore assente nella categoria superiore.

Ciò che rileva, infatti, è il trattamento economico iniziale del profilo professionale inferiore rispetto al trattamento economico iniziale del profilo professionale di categoria superiore. Per la esatta individuazione del "trattamento economico iniziale" occorre fare necessariamente riferimento alla disciplina dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000, che ha dettato diverse e distinte nozioni di retribuzione; in particolare quella prevista dal comma 2, lett. a), si riferisce sicuramente al "trattamento economico iniziale" di ogni posizione di accesso nel nuovo sistema di classificazione.

Trattandosi di una differenza tra due valori stipendiali, determinata ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) del CCNL del 14/9/2000, il relativo importo (ai sensi dell'art. 13 del CCNL del 5/10/2001), incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.

Pertanto, al dipendente saranno corrisposti anche i ratei di tredicesima mensilità, in misura corrispondente ai periodi di svolgimento delle mansioni superiori.

Per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, poiché il citato comma 4 dell'art. 8 del CCNL del 14.9.2000, esclude benefici economici ulteriori e aggiuntivi rispetto al differenziale retributivo espressamente menzionato, e da ritenere che il trattamento economico accessorio, nelle sue diverse componenti (e quindi anche il compenso per il lavoro straordinario), debba essere sempre calcolato e corrisposto con riferimento alla posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza.